



Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulla
sciopero
nei servizi pubblici essenziali
IL COMMISSARIO

Roma, - 4 FEB. 2010

SdL Intercategoriale
Segreteria regionale della Calabria
fax 0983/293138

Sindaco del Comune di Rossano Calabro
fax 0983/522164

Prefetto di Cosenza
fax 0984/8980666

e p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**
fax 06/67062022

Presidente della Camera dei Deputati
fax 06/67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
fax 06/67793543

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. n. 36653
Prot. n. 231/RJ

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Con riferimento alla proclamazione in data 1° febbraio 2010, da parte della Segreteria regionale della Calabria dell'Organizzazione sindacale SdL Intercategoriale, di un blocco dello straordinario "dal giorno 05 febbraio 2010 per nove giorni consecutivi" e di uno sciopero per il giorno 15 febbraio 2010, riguardante i dipendenti del Comune di Rossano Calabro (CS) (atto pervenuto in data 2 febbraio 2010),

IL COMMISSARIO

Prof. Avv. Pietro Boria, delegato per il settore, in via d'urgenza,

CONSIDERATO

che l'orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario, espresso dalla Commissione di garanzia nella delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003, prevede che "1. l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di

sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni...";

INDICA

ai sensi dell'art. 13, lettera d), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, al soggetto proclamante che, **allo stato**, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

relativamente al blocco dello straordinario "dal giorno 05 febbraio 2010 per nove giorni consecutivi":

mancato rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n.146 del 1990 e succ. mod., nonché dell'art. 6 del citato Accordo Collettivo Nazionale, secondo il quale *"le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero ... sono tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non inferiore a 10 giorni"*;

relativamente allo sciopero per il giorno 15 febbraio 2010:

mancato rispetto della regola dell'intervallo tra azioni di sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. mod., nonché dell'art. 6, comma 3, lettera e), del citato Accordo Collettivo Nazionale secondo il quale *"in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso ..."*.

relativamente ad entrambe le azioni:

mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. mod., nonché dell'art. 7 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), secondo il quale, in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, le stesse devono essere esperite presso il Prefetto del Capoluogo di Provincia.

Si invita l'Organizzazione sindacale proclamante a riformulare immediatamente la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge, alla disciplina di settore e alla citata delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003.

Resta fermo che la Commissione accerterà, in seguito all'eventuale apertura del procedimento di valutazione, ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria regionale della Calabria dell'Organizzazione sindacale SDL Intercategoriale, al Sindaco del Comune di Rossano Calabro (CS), al Prefetto di Cosenza, nonché per opportuna conoscenza ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.

IL COMMISSARIO
(Prof. Avv. Pietro Boria)

PB/gc/sm

